ACCORDO SINDACALE

Tra la Direzione Thermit Italiana S.r.l.
e la Fiom di Milano La Rsu

premesso che:

1) Lo scorso 5 dicembre 2012, a conclusione di un confronto che ha visto esclusione della Fiom-Cgil dal tavolo di trattativa, è stato sottoscritto da Federmeccanica, Fim Uilm Fismic e Ugl un testo contrattuale che recepisce gli Accordi interconfederali separati, non firmati dalla Cgil, del 2009 sul modello contrattuale e del 2012 sulla produttività.

2) La Fiom-Cgil ritiene ciò una violazione delle regole sulla democrazia e la rappresentanza contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto da Confindustria Cgil Cisl e Uil.

3) La Fiom-Cgil e la Rsu hanno dichiarato ultrattivo il CCNL del 20 gennaio 2008 firmato da Federmeccanica e Fim, Fiom, Uilm, ai sensi dell'art. 2, sezione terza del predetto CCNL 20/1/08.

4) La Fiom-Cgil e la Rsu, con riferimento all'intesa del 5 dicembre 2012, ribadiscono che le erogazioni salariali con essa definite, in osservanza quantomeno parziale dei precetti di cui all'art. 36 della Costituzione e dei principi di non discriminazione, sono da intendersi un anticipo degli aumenti salariali dovuti.

5) A seguito del mandato ricevuto dall'assemblea svolta in data 21/02/2013, e del referendum certificato tenutosi in data 21/02/2013, la Fiom-Cgil e la Rsu hanno richiesto di avviare il confronto in sede aziendale al fine di realizzare un accordo sulle normative applicabili in azienda, confermare il quadro di relazioni sindacali in essere e confermare la contrattazione aziendale fino ad oggi realizzata.

Le Parti, in attesa della ricomposizione del quadro generale, che porti ad una stipula del CCNL condiviso da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative e sino al 31/12/2016, convengono quanto segue:

– Diritti sindacali

Si conferma che alla Fiom-Cgil e a tutte le sue articolazioni territoriali ed aziendali, continueranno ad essere mantenuti i medesimi diritti e nelle medesime quantità fino ad oggi riconosciuti in azienda.

– Orario

Eventuali cambiamenti di regime d'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, verranno concordati con la Rsu.
La richiesta di prestazioni straordinarie eccedente le 40 ore (48 ore) sarà concordata con la Rsu.
Le parti convengono che la riduzione di lavoro tramite il Contratto di Solidarietà sarà la forma prioritaria di intervento in caso di dichiarazione di eccedenza di personale.

– La malattia breve

Le assenze per malattia continueranno ad essere pagate al 100% della normale retribuzione.

– Mercato del Lavoro

La normale forma di impiego è il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Le tipologie di impiego, diverse dal contratto a tempo indeterminato, utilizzate in azienda saranno limitate a:
Apprendistato;
Somministrazione di lavoro a tempo determinato; Contratto a tempo determinato.
Ciascun lavoratore che sia stato impiegato in azienda con contratti diversi da quello a tempo indeterminato per un periodo pari a 3 mesi ha il diritto di precedenza nel caso in cui l'azienda proceda ad assunzioni di lavoratori, anche a tempo determinato, per le medesime mansioni.
Ciascun lavoratore che sia stato impiegato in azienda per un periodo, anche non consecutivo, pari a 44 mesi sarà assunto a tempo determinato.

Rho, 8 aprile 2013

Per la Società

per FIOM-CGIL

per la RSU